



COMUNE DI SERRENTI

Provincia del Medio Campidano

Via Nazionale, 182 Tel. (070)915191 - Fax (070) 9159791

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

*(Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 e ss.mm.ii. "Disciplina generale delle attività commerciali" -
Deliberazione G.R. R.A.S. n. 54/3 del 28.12.2006 - "Disciplina della somministrazione di alimenti e
bevande - Direttive generali")*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

in data

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

INDICE	2
CAPO I	4
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Art 1 - OGGETTO.....	4
Art. 2 - RICHIAMI NORMATIVI.....	4
Art. 3 - ATTIVITÀ NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.....	4
Art. 4 - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE.....	4
Art. 5 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI.....	5
Art. 6 - DEFINIZIONI.....	5
Art. 7 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	6
Art. 8 - SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE - LIMITAZIONI.....	6
Art. 9 - ORARI DEGLI ESERCIZI.....	7
Art.10 - CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	7
Art.11 - PUBBLICITÀ DEI PREZZI.....	7
CAPO II	8
TRASPARENZA E SNELLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO	8
Art. 12 - PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI.....	8
Art. 13 - UNITÀ ORGANIZZATIVA TITOLARE DEL PROCEDIMENTO.....	8
Art. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	8
Art. 15- DATA DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO.....	8
Art. 16 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.....	9
Art. 17 - COMUNICAZIONE DI INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO O DI AVVIO IRREGOLARE.....	9
Art. 18 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO.....	10
Art. 19 - COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA.....	10
Art. 20 - COMUNICAZIONE DI INIZIATIVA DI ATTI SFAVOREVOLI.....	10
CAPO III	10
NORME DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO	10
Art. 21 - NATURA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	10
Art. 22 - TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI.....	11
Art. 23 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	11
Art. 24 - UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ.....	12
Art. 25 - REQUISITI DEI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	13
Art. 26 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	13
Art. 27 - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO.....	13
Art. 28 - CRITERIO DI PRIORITÀ NELL'ESAME DELLE DOMANDE.....	15
Art. 29 - TERMINI DI FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO.....	15
Art. 30 - TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	15
Art. 31 - DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ.....	15

Art. 32 - DISCIPLINA DEL SUBINGRESSO-REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	16
Art. 33 - CONTROLLI	16
Art. 34 - ATTIVITÀ STAGIONALI	17
Art. 35 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI.....	17
Art. 36 - DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI	17
Art. 37 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE.....	18
Art. 38 - COMUNICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.....	18
CAPO IV.....	18
ATTIVITÀ' ACCESSORIE E PICCOLI TRATTENIMENTI.....	18
Art. 39 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ACCESSORIE.....	18
Art. 40 - DEFINIZIONE DEI PICCOLI TRATTENIMENTI.....	18
Art. 41 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI PICCOLI TRATTENIMENTI.....	19
Art. 42 - ATTIVITÀ DIVERSE DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI E APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED INQUINAMENTO ACUSTICO.....	20
CAPOV.....	20
DISPOSIZIONI FINALI.....	20
Art. 43 – SANZIONI.....	20
Art. 44 - NORMA FINALE.....	20

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente provvedimento disciplina, secondo il disposto della L.R. 5/2006 e dell'art. 3, commi 2 e 3 dell'Allegato alla Deliberazione Giunta Regionale Sardegna n. 54/3 del 28.12.2006, le norme comunali di programmazione urbanistica, commerciale e sul procedimento concernente le domande e le denunce di inizio attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2 - RICHIAMI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato in conformità:

- a) Alla Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 "Disciplina generale delle attività commerciali" ;
- b) alla Legge Regionale 6 dicembre 2006, n. 17 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 2006, n. 5";
- c) alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;
- d) al T.u.l.p.s., Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) al Regolamento di Esecuzione del T.u.l.p.s., approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982, modificazioni al Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- g) alla Legge 5 gennaio 1996, n. 25, differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia;
- h) al Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, e successive modifiche ed integrazioni;
- i) alla Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma Sardegna n. 54/3 del 28.12.2006, contenente le direttive di carattere generale per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 22, comma 2, della Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5.

Art. 3 - ATTIVITÀ NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Non sono soggette al rilascio di autorizzazione di cui all'art. 23 della L.R. n.5/2006, le attività di somministrazione elencate ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 25 della legge medesima, in quanto disciplinate da altre disposizioni di legge, e precisamente:

- a) le attività di somministrazione di cui alla legislazione Regione Autonoma Sardegna sull'agriturismo;
- b) le attività di somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva e di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; in virtù di questa deroga, la somministrazione effettuata genericamente al pubblico non è assoggettata ai criteri di programmazione comunale;
- c) le attività disciplinate dal Titolo III della L.R. n.5/2006, svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza o sostegno;
- d) **il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando locali ed arredi dell'azienda con esclusione de servizio assistito di somministrazione.**

Art. 4 - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1. Le attività di somministrazione cui non si applica l'art. 22, comma 2 della L.R. 5/2006, sono quelle elencate al comma 4 dell'art. 22 della legge medesima, così come ulteriormente specificato al punto 4 della Delibera della Giunta Regionale n. 54/3 del 28.12.2006.

2. Le attività di somministrazione **escluse dalla programmazione** comunale sono quelle che avvengono:

- a) **in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari;**

b) in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, ecc..

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) l'attività di somministrazione non è soggetta ai criteri comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti due condizioni:

- o *l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;*
- o *la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale (art. 22, comma 4, lett.a, della L.R. n.5/2006,....." l'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento").*

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della Legge Regionale n.5 del 2006, la semplice musica di accompagnamento e compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo con le modalità stabilite dal Comune non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago in quanto è la stessa autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ove si effettuino tali attività rientrano pertanto tra quelle soggette ai criteri di programmazione comunale.

c) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico, destinate ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone, di cui all'art. 24 della L.R. 5/2006;

d) nelle attività soggette alle disposizioni di cui alla lettera a) dell'art. 25, comma 2, della Legge n. 5 del 2006; trattasi di somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della Legge n. 135 del 2001; in virtù di questa deroga, la somministrazione effettuata genericamente al pubblico non è assoggettata ai criteri di programmazione comunale;

- il Comune rilascia le autorizzazioni per le sopraindicate attività dalla lettera a) alla lettera c) nel rispetto delle disposizioni della Legge Regionale n.5 del 2006;

- il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, vincola l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al collegamento funzionale e logistico con le attività sopraindicate che devono risultare prevalenti; tali attività non risultano pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono;

e) nelle attività svolte in forma temporanea, disciplinate all'art. 26 della legge regionale, per il periodo di svolgimento della manifestazione, fiera, festa, mercato cui si riferiscono;

f) le attività di somministrazione di cui alla legislazione Regione Autonoma Sardegna sull'agriturismo;

g) il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando locali ed arredi dell'azienda con esclusione de servizio assistito di somministrazione;

h) al domicilio del consumatore. Al riguardo va precisato che:

1) per "somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate;

2) per "domicilio del consumatore" si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.

I criteri di programmazione non si applicano, inoltre:

- o alle attività di somministrazione svolte nell'ambito delle strutture di cui all'art. 25, comma 1, della L.R. 5/2006, svolte in appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa.

Art. 5 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati, è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti o non aperti al pubblico, di cui agli artt. 22 e 23 della L..R. n.5/2006.

2. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 114 del 1998.

3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21° mediante distributori automatici.

Art. 6 – DEFINIZIONI

a) Somministrazione di alimenti e bevande: vendita di alimenti e di bevande per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico attrezzati a tal fine;

- b) attività stagionali: sono costituite dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande che possono essere esercitate per uno o più periodi non superiori complessivamente a 180 giorni per ciascun anno solare;
- c) mercati, feste od altre riunioni straordinarie di persone: in tali occasioni è consentito svolgere l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, per il periodo, nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, fermo restando il possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui all'art. 2 della L.R. 5/2006 e successivo art. 23, e per un periodo non superiore a 15 giorni per la stessa manifestazione;
- d) ambito territoriale omogeneo: la minima unità territoriale di riferimento a livello urbanistico o territoriale nell'ambito della quale vengono definiti particolari caratteristiche e vocazioni che possono determinare specifiche possibilità insediative degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) istruttoria: la fase del procedimento finalizzata all'acquisizione di ogni elemento utile all'assunzione delle decisioni;
- f) dichiarazione o denuncia di inizio di attività (D.I.A.): il particolare procedimento amministrativo, in base al quale, nei casi previsti normativamente, il soggetto interessato rende nota all'Amministrazione la sua intenzione di realizzare una specifica attività privata coinvolgente interessi pubblici e il cui esercizio è subordinato ad un atto di consenso, attraverso la dichiarazione dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La presentazione della dichiarazione, che tiene luogo dell'istanza, è titolo idoneo a consentire l'inizio dell'attività immediatamente o entro il termine previsto normativamente senza la necessità di provvedimento autorizzatorio espresso;
- g) silenzio assenso: il particolare procedimento amministrativo, riferito a determinate tipologie di attività definite normativamente, coinvolgenti interessi pubblici e il cui esercizio sia subordinato ad un atto di consenso dell'Amministrazione. In base al silenzio-assenso la richiesta dell'atto di consenso si considera implicitamente accolta senza necessità di un provvedimento espresso quando, dalla presentazione della domanda descrittiva dell'attività, sia decorso un determinato periodo di tempo senza rilievi da parte dell'Amministrazione;
- h) interruzione dei termini: l'azzeramento del conteggio dei termini nei casi previsti per legge e dal presente regolamento;
- i) sospensione dei termini: il blocco temporaneo della decorrenza dei termini procedurali, preordinato allo svolgimento di attività connesse al procedimento da parte di altri soggetti, comportante la successiva ripresa della decorrenza stessa ad avvenuta definizione formale delle medesime attività;
- l) autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande: titolo abilitativo rilasciato in via definitiva, idoneo ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, una volta verificato il rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni espressamente richiamate all'art. 23 commi 3 e 4 della L.R. 5/2006;
- m) conclusione del procedimento: il momento della emanazione dell'atto finale del procedimento;
- n) chiusura del procedimento: l'estinzione del procedimento per mancanza degli elementi necessari o per la cessazione dell'interesse, alla prosecuzione del procedimento.

Art. 7 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande di cui al presente regolamento sono costituiti da un'unica tipologia, così definita "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione".
2. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2006, hanno facoltà di somministrare tutti i prodotti di cui al comma 1, fatto salvo il rispetto delle norme in materia igienico – sanitaria.
3. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2006, in possesso di più autorizzazioni per tipologie diverse, si identificano nell'unica tipologia di cui al comma 1.
4. Gli esercizi di somministrazione, per il disposto dell'art. 21, comma 4, della L.R. 5/2006, possono vendere per asporto tutti i prodotti che sono oggetto dell'attività di somministrazione, indicati nell'autorizzazione sanitaria o nella comunicazione resa ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004.

Art. 8 - SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE - LIMITAZIONI

1. Il Comune, ai fini di prevenire eventuali fenomeni che possano suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, mediante ordinanza sindacale, potrà impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e potrà altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche sulla base delle diverse tipologie di impianti sportivi e similari presenti sul territorio comunale.
2. Tale divieto potrà concernere:
 - * una generale disposizione per tutti gli esercizi pubblici ovvero una prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del TULPS;

* apposito provvedimento per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo e quindi anche solo in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

3. Il provvedimento di divieto o limitazione della somministrazione di bevande alcoliche dovrà riportare in modo esplicito e circostanziato la motivazione per la quale il provvedimento stesso viene adottato.

4. Deve comunque essere osservato il divieto previsto dagli artt. 689 e 691 del codice penale, che prevede la punizione per l'esercente che somministra in un locale pubblico bevande alcoliche:

* a minori degli anni 16 ovvero a persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità;

* a una persona in manifesto stato di ubriachezza.

ART. 9 – ORARI DEGLI ESERCIZI

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal Comune di Serrenti con l'apposita Ordinanza Sindacale n.3 del 24 marzo 1997.

2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, all'interno ed all'esterno del locale.

3. Gli esercenti devono comunicare al Comune di Serrenti l'orario prescelto almeno cinque giorni prima della sua effettiva adozione.

4. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico ed ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi e determinate attività, anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o delle attività nel contesto territoriale del Comune.

5. In caso di particolari situazioni nelle quali si configuri l'opportunità di offrire un servizio più ampio ai cittadini, con necessità di una apertura anticipata rispetto a quella fissata con Ordinanza Sindacale n.3 del 24 marzo 1997, l'esercente dovrà presentare apposita richiesta debitamente motivata; l'Amministrazione su tali basi potrà concedere l'autorizzazione in deroga.

6. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate con le stesse modalità previste al comma 3 del presente articolo.

ART. 10 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico con l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno.

2. Qualora la chiusura temporanea sia di durata superiore a trenta giorni consecutivi dovrà essere data comunicazione anche al Comune di Serrenti. In ogni caso il periodo di chiusura non può superare i dodici mesi, in quanto diversamente opera la decadenza del titolo autorizzativo prevista dagli artt. 31 e 35 della L.R. 5/2006.

3. Il Comune di Serrenti, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.

4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale, che dovranno essere chiaramente indicate nel cartello di esposizione degli orari.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli esercizi di cui all'art. 22 comma 4, della L.R. 5/2006.

ART. 11 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo dell'esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione all'interno dell'esercizio di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a) cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.

4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità prescelte devono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

CAPO II

TRASPARENZA E SNELLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 12 - PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI

1. A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività amministrativa degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sui limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
- b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
- c) semplificare procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle denunce, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
- d) definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti;
- e) fissare i termini di formazione del silenzio-assenso;
- f) motivare adeguatamente ogni provvedimento amministrativo, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria;
- g) indicare in ogni atto notificato al destinatario il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

2. Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1, è fatto rinvio ai regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 241 del 1990, fatto salvo, in ogni caso, a quanto previsto ai successivi articoli del presente Capo II.

Art. 13 - UNITÀ ORGANIZZATIVA TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento è individuata l'unità organizzativa titolare del procedimento medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione.

2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.

3. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento ha compiti di impulso e propositivi finalizzati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in tal senso, è tenuto a sollecitare gli altri eventuali uffici interessati al rispetto dei tempi e delle modalità procedurali definite, in attuazione dei principi di cui alla Legge n. 241 del 1990.

Art. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento, provvede ad assegnare la responsabilità del procedimento a sé o ad altro appartenente all'unità organizzativa medesima.

2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della Legge n. 241 del 1990, oltreché l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Art. 15 - DATA DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento ad iniziativa di parte inizia dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della domanda o della dichiarazione di inizio attività.

2. Per le domande a seguito di bandi indetti dall'Amministrazione, i termini decorrono dalla data di fine della pubblicazione del bando stesso.

3. La data di inizio del procedimento è comprovata da ricevuta contenente il numero del protocollo generale. In caso di invio postale la data è comprovata dal timbro d'arrivo.

4. Il termine per la conclusione del procedimento si conteggia quindi dalla data di cui al suindicato comma 3, o, nel caso di interruzione del medesimo, dalla data del ricevimento al protocollo generale delle integrazioni richieste.

5. Al fine dell'avvio del procedimento, la domanda deve essere redatta utilizzando preferibilmente la modulistica stabilita dall'Amministrazione e corredata dalla documentazione richiesta, essenziale ai fini dell'istruttoria.

6. Tutte le domande possono essere inviate anche per fax e via telematica e sono valide se sottoscritte secondo modalità che permettano l'identificazione del sottoscrittore o siano comunque ad esso riconducibili secondo livelli di sicurezza idonei in base alle normative vigenti.

Art. 16 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia da parte del Comune, a dare notizia dell'avvio del procedimento.

2. L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti, è comunicato, **tramite lettera inviata per raccomandata**, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento.

3. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) *l'oggetto del procedimento promosso;*
- b) *l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;*
- c) *la persona responsabile del procedimento;*
- d) *la persona competente a decidere sul provvedimento;*
- e) *la data di inizio del procedimento;*
- f) *l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito;*
- g) *il termine di conclusione del procedimento.*

4. Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'Albo Comunale, per un periodo di 15 (quindici) giorni.

5. I soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, nonché quelli eventualmente intervenuti ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/1990, hanno diritto di:

> prendere visione degli atti del procedimento, fatti salvi i casi di esclusione disciplinati nello specifico regolamento disciplinante l'accesso degli atti;

> presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 17 - COMUNICAZIONE DI INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO O DI AVVIO IRREGOLARE

1. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal suo ricevimento, a dare notizia dell'interruzione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, di norma pari a trenta giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda o della denuncia.

2. Successivamente all'interruzione di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può interrompere i termini richiesti per poter iniziare l'attività, una sola volta ed esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi essenziali o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione e che non possano essere acquisiti autonomamente.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento dispone quanto segue:

a) per le domande, l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica;

b) per le denunce, l'invio a mezzo di raccomandata con A.R. (avviso di ritorno) o notifica, di apposita comunicazione con la quale, richiamata l'impossibilità di procedere a verifica dei presupposti e dei requisiti di legge, diffida l'interessato dall'esercizio dell'attività o dal porre in essere ogni effetto correlato alla denuncia.

4. Con la comunicazione di cui al comma 1 e la conseguente interruzione del procedimento, il termine di formazione del silenzio-assenso e di quello per la conclusione del procedimento decorrono nuovamente per intero dalla data di regolarizzazione, da parte del soggetto interessato, della domanda o della denuncia.

5. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 non sia effettuata o se effettuata, ciò non avvenga entro dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia, i termini di cui al comma 4 decorrono comunque dal ricevimento della domanda o della denuncia.

6. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta ma non in modo tale da non consentirne l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro il termine di 10 (dieci) giorni, alla sua regolarizzazione.

7. Nella fattispecie di cui al comma 6, non si interrompono i termini per la formazione del silenzio-assenso, né i termini per la conclusione del procedimento, sempreché l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della denuncia entro il termine prefissato.

8. In caso di procedimento regolato da domanda con silenzio-assenso, prima della formale adozione di un eventuale provvedimento negativo, l'Amministrazione deve comunicare all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, secondo quanto disposto dal successivo art. 19.

Art. 18 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. L'Amministrazione può sospendere il procedimento amministrativo ogniqualevolta sia necessario acquisire pareri esterni all'Amministrazione ovvero valutazioni tecniche, anche ulteriori ed integrative.

2. L'Amministrazione non può sospendere il procedimento per ragioni che non siano di effettiva rilevanza istruttoria ai fini della valutazione degli interessi pubblici coinvolti ed in ogni caso essa è tenuta a non aggravare l'attività istruttoria.

3. In particolari casi, il procedimento può essere sospeso su motivata richiesta dell'interessato, qualora ricorrano per lo stesso motivi ostativi per lo svolgimento dell'attività.

4. Nel corso del procedimento gli interessati possono far pervenire documentazione aggiuntiva integrativa o di rettifica di parti non sostanziali, oppure avanzare osservazioni e pareri, senza che questo comporti sospensione del procedimento.

Art. 19 - COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3. La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.

4. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

Art. 20 - COMUNICAZIONE DI INIZIATIVA DI ATTI SFAVOREVOLI

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 17, comma 3, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.

2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine fissato di norma in 15 (quindici giorni) dal ricevimento dell'apposita comunicazione, salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.

4. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 1990, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

CAPO III

NORME DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 21 - NATURA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Secondo il disposto dell'art. 152 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., novellato dall'art. 2 del D.P.R. n.311/2001, per tutte le attività ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86 del T.U.L.P.S., ancorché disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza ed ogni altro titolo

autorizzatorio comunque denominato, - e quindi anche l'autorizzazione alla somministrazione disciplinata dal presente regolamento - **svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86**, con l'osservanza delle disposizioni per le stesse previste dal TULPS.

2. Le disposizioni del TULPS che trovano applicazione anche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre al già citato art. 86, sono le seguenti: artt. 8, 9, 10, 11, 12, 92, 100, 101, 104, 110, nonché i seguenti articoli del Regolamento attuativo del TULPS: 180, 181, 185, 186, 187, 188, 195.

ART. 22 - TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 23, comma 1, della Legge Regionale n. 5 del 2006 e dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati ad autorizzazione:

- a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 22, comma 2, della Legge Regionale n. 5 del 2006;
- b) il trasferimento di sede di tutti gli esercizi assoggettati ai criteri di programmazione comunale, compresi quelli già autorizzati in base ai precedenti criteri.
- c) l'ampliamento della superficie di somministrazione di tutti gli esercizi assoggettati ai criteri di programmazione comunale, compresi quelli già autorizzati in base ai precedenti criteri.

2. Ai sensi dell'art. 19 della Legge n.241 del 1990, sono assoggettati a denuncia di inizio di attività:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 22, comma 4, della Legge Regionale n. 5 del 2006, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo predetto, comma 2;
- b) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione delle attività di somministrazione di cui all'art. 25 comma 1 della Legge Regionale n. 5 del 2006 svolte in appalto esterno o comunque nell'esercizio di attività d'impresa.

La riduzione delle superfici di somministrazione delle attività è libera.

Art. 23- REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. L'autorizzazione all'apertura di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ha natura personale ed il suo rilascio è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di seguito riportati.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59*) e art. 2 della L.R. n.5/2006. In particolare non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) *coloro che sono stati dichiarati falliti;*
- b) *coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*
- c) *coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice Penale, ovvero ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina ;*
- d) *coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;*
- e) *coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.*

3. In quanto autorizzazioni di Polizia, rilasciate anche ai sensi dell'art. 86 del TULPS, esse sono altresì soggette alle seguenti disposizioni del T.U.L.P.S.:

> art. 11, comma 1: debbono essere negate

- a) *a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;*
- b) *a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;*

Art. 11, comma 2:

a) - le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, **possono essere negate** a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi è stato diffidato dall'Autorità di P.S.;

b) - le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, **devono** essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate. Esse **possono essere revocate** quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo autorizzativo.

> **Art.12: obbligo di provvedere all'istruzione dei fanciulli a termini delle leggi vigenti;**

> **Art.92:** oltre a quanto previsto dall'art. 11, le autorizzazioni di esercizio pubblico non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

4. L'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti commi è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del Codice di Procedura Penale, dall'articolo 10 della Legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della Legge 7 agosto 1990, n.241.

5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 2, comma 4, della L.R. n.5/2006:

a) avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione Sardegna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovato dall'iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio dalla data di entrata in vigore della L.R. n.5/2006 al Registro esercenti commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971, n°426 (Disciplina del Commercio) per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tale requisito può essere fatto valere solamente fino al 18 maggio 2011.

7. In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali soprarichiamati è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.

8. I corsi riconosciuti dalla Regione Sardegna di cui alla precedente lettera a), sono stabiliti dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale, ai sensi del 4° comma dell'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5.

9. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 6 è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

10. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 20 settembre 2002, n.229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE) che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

Art. 24 - UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

1. La dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà è una dichiarazione su stati di cose, fatti e qualità personali che ogni cittadino può redigere e sottoscrivere, nel proprio interesse al fine di sostituire, come previsto dalle norme vigenti, le normali certificazioni o gli atti di notorietà.

2. Il responsabile del procedimento, in tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, verifica e, se del caso, da disposizione:

a) che la relativa formula sia inserita nei moduli per le istanze;

- b) che siano predisposti i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che i cittadini hanno facoltà di utilizzare, con il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di false dichiarazioni e alle norme sulla tutela della riservatezza;
- c) che il personale addetto a ricevere la documentazione assolva ai propri doveri d'ufficio in particolare nell'accettazione di ogni dichiarazione sostitutiva.
3. Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate:
- dai cittadini italiani;
 - dai cittadini di altri Paesi dell'Unione Europea;
 - da cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, ma per i soli dati attestabili da Amministrazioni Pubbliche italiane.
4. Le dichiarazioni sostitutive sono prodotte dagli interessati su carta semplice e sotto la propria ed esclusiva responsabilità o compilando i moduli appositamente predisposti.
5. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere presentate:
- consegnando la dichiarazione di persona allo sportello competente e firmandola in presenza del dipendente addetto;
 - tramite un'altra persona;
 - trasmettendo la dichiarazione per fax o posta;
 - trasmettendo la dichiarazione in forma telematica.
6. Se le dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione o di atto di notorietà sono presentate da un'altra persona, per fax o per posta devono essere sempre accompagnate da una fotocopia leggibile del documento di identità di chi le ha firmate. Se sono presentate per via telematica devono essere sottoscritte per mezzo di idonei strumenti informatici di identificazione.
7. Se una persona, per ragioni di salute, non può rendere una dichiarazione, un suo parente prossimo, il coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, può fare una dichiarazione nel suo interesse. Per ragioni di riservatezza non devono mai essere indicate le ragioni dell'impedimento temporaneo dell'interessato.

Art. 25 - REQUISITI DEI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. I locali per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande debbono possedere i requisiti stabiliti da norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico - sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché sulle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento.
2. Tali requisiti dovranno essere posseduti al momento dell'effettivo inizio dell'attività per gli esercizi soggetti a preventiva autorizzazione ed al momento della presentazione della D.I.A. per le attività soggette a tale provvedimento.

Art. 26 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Ai sensi dell'art. 23, commi 2, 4 e 5 della Legge Regionale n. 5 del 2006, sono individuati nei successivi artt. 27 e 28, rispettivamente:
- le fasi procedurali rilevanti ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, in rapporto al soggetto titolare dell'attività ed ai locali di esercizio;
 - i requisiti ed i presupposti cui deve ritenersi assoggettato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - i requisiti ed i presupposti che debbono sussistere, unicamente, ai fini dell'esercizio dell'attività e pertanto, all'atto dell'apertura dell'esercizio.

Art. 27 - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio assoggettato ai criteri di programmazione comunale e di trasferimento di sede, sono presentate sull'apposita modulistica predisposta, tramite consegna a mano al protocollo generale del Comune o per raccomandata A/R e contengono gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.
2. La domanda contiene le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000, art. 38, o, in alternativa, è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità, in ordine ai seguenti elementi:
- la sussistenza dei requisiti soggettivi morali e professionali di cui al precedente art. 23 e art. 2 L.R. n.5/2006;
 - nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;

● l'attestazione che l'attività di somministrazione per la quale si richiede l'autorizzazione verrà esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni indicati all'art. 23, comma 4, della L.R. n.5/2006.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria di localizzazione territoriale e indirizzo dell'attività oggetto di domanda;
- b) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq., debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'Interno; il Comune accerta la adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento;
- c) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- d) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione alimenti e bevande.

4 L'ulteriore documentazione sottoelencata:

- a) certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVF tramite l'ufficio deputato del Comune;
- b) documentazione comprovante il rispetto della normativa e l'adeguamento dei locali alle norme di tutela dall'inquinamento acustico;
- c) comunicazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004 di notifica e registrazione impresa somministrazione alimenti e bevande che l'ufficio deputato del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente,

potrà essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 23 comma 4 della Legge Regionale n. 5/06.

5. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica il regolare avvio del procedimento oppure, in caso di presentazione di domanda carente o incompleta, interrompe il procedimento provvedendo contestualmente a richiedere le integrazioni necessarie.

6. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione.

7. Entro 50 giorni dalla presentazione della domanda se regolare o dalla presentazione dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:

- a) requisiti morali e professionali di cui all'art. 2, commi 1, 4 e 5, della Legge Regionale n. 5 del 2006;
- b) compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 22, comma 2, della predetta Legge Regionale.

8. L'assenza di uno o più requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 7 determina l'assunzione di formale provvedimento di diniego della domanda, il quale deve essere preceduto dalla preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, così come indicato all'art. 20 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.

9. In caso di verifica positiva, entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda (o dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni) è assunto un provvedimento autorizzatorio di accoglimento, con il quale il Comune:

- a) riconosce la sussistenza di requisiti morali e professionali idonei all'esercizio dell'attività;
- b) dichiara la fattibilità dell'intervento in relazione ai criteri di programmazione;
- c) assegna al soggetto richiedente un eventuale termine, di norma pari a 180 giorni, per la realizzazione delle ulteriori condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e che attengono:

- al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare, in materia di destinazione d'uso, di conformità edilizia e di agibilità o al rispetto delle norme in materia igienico sanitaria specificatamente previste ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione;
- alla realizzazione delle condizioni di sorvegliabilità dei locali di cui al Decreto Ministeriale n. 564 del 1992.

10. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 9, lett. c), salvo proroga per comprovate cause di forza maggiore non imputabili al soggetto interessato, oppure la perdita in capo al soggetto interessato dei requisiti indicati all'articolo 2, commi 1, 4 e 5 della L.R. 5/2006, determina la decadenza del provvedimento autorizzatorio.

11. L'eventuale provvedimento di decadenza di cui al precedente comma 10, deve essere preceduto dall'avvio del procedimento, secondo quanto indicato al precedente articolo 20.

12. L'emanazione del provvedimento di cui al comma 10, determina:

- a) l'interruzione del termine per la formazione del silenzio-assenso e del termine per la conclusione del procedimento;

b) l'esclusione, da parte dell'Amministrazione procedente, di ogni ulteriore intervento di natura discrezionale sul procedimento, ovvero diverso dalla mera verifica circa la concreta realizzazione delle condizioni di cui al comma 9, lett. c), entro i termini assegnati.

13. Nel caso di accoglimento di domanda presentata da parte di ditta individuale, nulla osta che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prosegua, su dichiarazione di costituzione in società da parte della ditta individuale, a nome della nuova società.

14. Il rilascio formale dell'autorizzazione avverrà una volta verificato il rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, espressamente richiamate all'art.23, comma 4, della Legge Regionale n.5/2006, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico - edilizia, igienico sanitaria, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità dei locali agli effetti del Decreto Ministeriale n.564/1992 e del T.u.l.p.s..

Art. 28 - CRITERIO DI PRIORITÀ NELL'ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione, così come risulta dalla data di apposizione del protocollo generale dell'Amministrazione procedente.

2. Nel caso di domande carenti o incomplete per le quali sia stata disposta l'interruzione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

3. Nella fattispecie di cui al precedente comma 2, l'eventuale presentazione di altra domanda di autorizzazione nel periodo di attesa dell'integrazione documentale relativa alla domanda già presentata, potrà costituire criterio di priorità qualora l'integrazione documentale attesa rilevi un carattere di sostanzialità ai fini del corso del procedimento.

4. Pertanto, la comunicazione di avvio di procedimento relativa alla nuova domanda di autorizzazione, pervenuta durante il periodo di attesa dell'integrazione documentale di altra domanda già presentata, va inviata per conoscenza anche al soggetto al quale è stata fatta in precedenza la comunicazione di interruzione del procedimento.

ART. 29 – TERMINI DI FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza di comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:

a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: 60 giorni;

b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede: 60 giorni;

c) procedimenti inerenti l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi: 60 gg..

2. L'amministrazione può comunque assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinques e 21-nonies della Legge n.241/1990.

ART. 30 - TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 23, comma 1, della L.R. n.5/2006 è stabilito, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.241 del 1990, in 60 giorni, così come indicato nella tabella C) al D.P.R. n.300/1992, successivamente integrata dal D.P.R. n.407/1994 (punto n. 49) e così come riportato nell'art. 3, comma 2, dell'allegato alla Deliberazione G.R. R.A.S. n. 54/3 del 28.12.2006 e nell'art. 23, comma 3, della L.R. n.5/2006.

ART. 31 - DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA'

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie per gli esercizi non soggetti alla programmazione di cui all'art. 22, comma 4, della L.R. 5/2006, sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi e con le modalità di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii..

2. Tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 23, commi 2 e 4, della Legge Regionale n. 5 del 2006, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

3. I requisiti richiamati al precedente comma 2, si riferiscono a:

a. possesso dei requisiti morali e professionali;

b. disponibilità dei locali oggetto dell'attività (a titolo di proprietà, affitto, locazione, comodato, etc.);

c. rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità, e quindi già preventivamente in possesso di tutte le autorizzazioni e dei titoli necessari per poter dare inizio all'attività;

4. L'ampliamento della superficie dei locali può modificare la sorvegliabilità dei locali e pertanto in tale ipotesi occorre verificare che continuino ad essere rispettati i criteri previsti dal D.M. 564/1992; il permanere di tali requisiti deve essere verificato prima dell'inizio dell'attività ovvero prima della presentazione della DIA; allo stesso modo, ogni modifica dell'area di somministrazione deve essere preventivamente comunicata ai sensi dell'art.

6 del Regolamento CE n. 852/2004, per il tramite del Comune, alla ASL di competenza per la registrazione prevista dalla suddetta normativa.

5. Nel caso di denuncia di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, **è stabilito in 60 giorni**, così come indicato nella formulazione dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, vigente al momento della entrata in vigore della L. R. n. 5/2006.

6. Pertanto, entro il suddetto termine, qualora sia stata verificata l'insussistenza dei presupposti e requisiti di legge richiesti, l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alle norme vigenti detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione stessa.

7. E' fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge 241/1990.

Art. 32 - DISCIPLINA DEL SUBINGRESSO - REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 29 della Legge Regionale n. 5 del 2006, il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o causa di morte, comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza delle medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 2 L.R. n.5/2006. Per le nuove autorizzazioni non è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio prima della loro attivazione.

2. Il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a denuncia di inizio attività da parte del subentrante, e potrà essere effettuato decorsi 30 giorni e non oltre 180 giorni, dalla presentazione della D.I.A. al servizio comunale interessato, in modo conforme, regolare e completo nei suoi contenuti sostanziali e formali.

3. Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver presentato la denuncia di cui sopra e la relativa documentazione per la registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE n. 852/2004.

4. Alla D.I.A. di subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà, dovrà essere allegato il contratto stipulato tra le parti consacrato con atto pubblico o la scrittura privata con la sottoscrizione autenticata dal Notaio e fiscalmente registrati.

5. Nel caso di subingresso mediante contratto di gestione prò - tempore, il contratto stipulato tra le parti dovrà indicare la durata della gestione.

6. Qualora il contratto di cui al precedente comma 5 preveda la clausola del rinnovo tacito tra le parti, allo scadere dello stesso, il titolare dell'esercizio dovrà in ogni caso produrre al Comune una certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da entrambi le parti interessate, con la quale viene dichiarata la prosecuzione della gestione.

7. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2 della Legge Regionale n.5/2006 deve essere dimostrato entro 12 mesi dalla morte del titolare dell'attività; l'erede può continuare l'attività per un anno dalla morte del titolare.

8. La presentazione della denuncia di subingresso non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; l'Amministrazione comunica all'interessato, sussistendone le condizioni, che la denuncia di subingresso è stata presentata in modo regolare.

9. Nel caso di subingresso mediante contratto di gestione prò-tempore, la D.I.A. di cui al secondo periodo del precedente comma 2 recherà anche la durata della gestione, al termine della quale, se l'interessato presenta la dichiarazione di prosecuzione di cui al precedente comma 6, il Comune dovrà provvedere a rilasciare una nuova presa d'atto, fatte salve le verifiche in ordine al mantenimento dei requisiti necessari.

10. Per la reintestazione delle autorizzazioni da effettuare a seguito **fine o risoluzione affittanza**, alla **denuncia di inizio attività** dovrà essere allegata anche la documentazione resa ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004 da inviarsi da parte del Comune alla ASL competente.

Art. 33 - CONTROLLI

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività.

2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:

a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;

b) all'effettuazione di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.

3. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483

del Codice Penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della Legge n. 241 del 1990.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 1 della L.R. n.5/2006, in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Art. 34 - ATTIVITÀ STAGIONALI

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali.

2. Le attività stagionali potranno essere esercitate per uno o più periodi nel complesso non superiori a 180 giorni per ciascun anno solare, con le medesime prescrizioni di carattere edilizio ed igienico sanitario previste per le attività permanenti.

3. Tali attività potranno essere effettuate altresì in aree destinate ad attrezzature pubbliche anche di proprietà comunale, concesse in uso, in diritto di superficie o in base ad altro titolo idoneo all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 35 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicate.

2. Le autorizzazioni temporanee potranno essere svolte per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni indicati nello specifico provvedimento e non potranno avere una durata superiore a quindici giorni per la stessa manifestazione.

3. Nelle autorizzazioni stagionali come definite al precedente articolo 34 sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività.

4. Qualora il titolare dell'autorizzazione stagionale intenda variare il periodo di apertura, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dal sopraccitato art. 34, comma 2, l'interessato dovrà produrre apposita comunicazione all'Amministrazione Comunale che provvederà a rilasciare specifica presa d'atto.

La presa d'atto costituisce parte integrante del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato.

Art. 36 - DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 della L.R. n. 5/2006, decadono:

a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della L.R. n. 5/2006;

c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore (*per il computo dei termini la disciplina è prevista dall'art. 2963 del Codice Civile, che stabilisce anche le modalità per computare la prescrizione ai mesi*).

2. Le disposizioni di cui al precedente comma, lettera a) si applicano anche al provvedimento di accoglimento della domanda di cui al precedente articolo 27, nel caso di mancata attivazione entro 180 giorni dalla data di notificazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 della L.R. n.5/2006, possono essere altresì revocate quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; in tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.

4. Le autorizzazioni di cui alla L.R. n.5/2006 sono sospese per un periodo di 30 giorni quando il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico - sanitaria.

5. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 della L.R. n. 5/2006, possono essere revocate:

a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;

b) nel caso in cui venga meno la effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l'azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'azienda, l'autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza.

6. Qualora l'esercente non rispetti gli orari, le disposizioni regolamentari e le indicazioni operative fissate dal Comune di Serrenti per la tutela della pubblica quiete e dei cittadini contermini è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 43 del presente regolamento e, in caso di recidiva, alla sospensione dell'attività e alla revoca dell'autorizzazione.

7. I provvedimenti di decadenza, sospensione e revoca devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente articolo n. 16.

Art. 37 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione temporanea rilasciata dal servizio comunale competente con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 26 della L.R. n.5/2006.
2. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per una durata non superiore a giorni quindici per singola manifestazione, per i locali o i luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 23 ovvero se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
3. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al primo comma, si osservano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 4, della L.R. n.5/2006, con esclusione di quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali e degli edifici.

ART. 38- COMUNICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITÀ RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

- 1) Per il disposto dell'art. 9 della Legge n. 287/1991, le autorizzazioni e le DIA di cui al presente regolamento, vanno comunicate alla Prefettura entro dieci giorni dal loro rilascio.
- 2) Gli stessi titoli autorizzativi vanno inoltre comunicati, entro venti giorni dal loro rilascio, alla Questura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, della Legge 12 agosto 1993 n. 310.
- 3) A norma dell'art. 12 della Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 54/3 del 28.12.2006, il Comune entro il 31 marzo di ogni anno è tenuto a trasmettere in formato elettronico all'Assessorato Regione competente in materia di commercio, i dati delle autorizzazioni rilasciate per i fini previsti dall'art. 40 della citata Legge Regionale.

CAPO IV

ATTIVITÀ ACCESSORIE E PICCOLI TRATTENIMENTI

Art. 39 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ACCESSORIE

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 1 della L.R. n.5/2006, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge medesima abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all'effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società, sempre che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Ai sensi del comma 2 del citato art. 28 della L.R. n.5/2006, le stesse autorizzazioni di cui al comma precedente abilitano inoltre all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e trattenimento così come meglio definiti al successivo art. 42.
3. Resta inteso che l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico, secondo il disposto del successivo art. 42.
4. Sono fatte salve integralmente le disposizioni di cui agli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - così come modificate e integrate dagli art. 1 della Legge 6 ottobre 1995, n. 425, e 37 e seguenti della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare, per quanto concerne la distribuzione, la gestione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché in materia di gioco d'azzardo. L'installazione e la pratica di giochi nei pubblici esercizi disciplinati dal presente regolamento e dalla L.R. n. 5/2006 è subordinata all'esposizione di un'apposita tabella vidimata dal Comune ai sensi del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività.

Art. 40 - DEFINIZIONE DEI PICCOLI TRATTENIMENTI

1. Si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:
 - a. l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, nel corso dei quali il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
 - b. l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, nel corso dei quali il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

2. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, e pertanto nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 41.

3. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo IV, salvo che:

- a) l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del T.u.l.p.s.;
- b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del T.u.l.p.s.

Art. 41 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI PICCOLI TRATTENIMENTI

1. Agli effetti del precedente art. 39, commi 1 e 2, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo, l'esercizio di un'attività di spettacolo e di trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);

b) Capienza del locale

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

c) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo e di trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- **f1) è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e di trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;**
- **f2) l'esercizio dell'attività di spettacolo e di trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale n. 5 del 2006 e comunque non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento.**

2. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo.

3. L'effettuazione delle attività di spettacolo e di trattenimento di cui al precedente comma 1 è soggetta a preventiva comunicazione al competente Servizio Comunale, da presentare su apposita modulistica, con un anticipo di almeno 2 (due) giorni prima dell'inizio previsto, contenente autodichiarazione del rispetto delle condizioni a tal fine stabilite dal presente Regolamento.

4. Nel caso però il titolare del pubblico esercizio intenda richiedere la deroga ulteriore per il superamento dell'orario massimo consentito dalla disciplina in vigore, la comunicazione dovrà essere inoltrata almeno 10 giorni prima, allo scopo di effettuare le opportune valutazioni, in seguito alle quali il Responsabile del Servizio potrà adottare apposito atto autorizzativo o il diniego.

Art. 42 • ATTIVITÀ DIVERSE DI SPETTACOLO E DI TRATTENIMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI ED APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Le attività di spettacolo e di trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 40 e 41 del presente regolamento, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83. 2.
2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del T.u.l.p.s. in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.
4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno la possibilità di effettuare attività di spettacolo e di trattenimento diverse da quelle descritte negli articoli 40 e 41 a condizione che l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del T.u.l.p.s..
5. La licenza di cui dell'articolo 69 T.u.l.p.s. viene rilasciata quando lo spettacolo e il trattenimento non rientri integralmente nei canoni descritti negli art. 40 e 41 di cui al presente regolamento (ad. esempio nel caso in cui venga effettuata una maggiorazione dei prezzi normalmente praticati) ma in ogni caso quando non sia richiesta l'agibilità di cui all'art. 80 del T.u.l.p.s.
6. La licenza di cui all'art. 68 T.u.l.p.s. viene rilasciata nel caso in cui per le caratteristiche dello spettacolo e del trattenimento il locale necessiti della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del T.u.l.p.s.
7. In materia di inquinamento acustico, oltre a quanto già indicato al precedente art. 41 è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

**CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 43 – SANZIONI

1. Le sanzioni previste per le violazioni alla nuova disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono indicate all'art. 35 della L.R. n. 5/2006 e s.m.i...
2. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) ad ogni altra violazione del presente regolamento non prevista da altre norme di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00.
3. Il procedimento di cui al comma precedente è regolato dai principi e dalle procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le sanzioni previste dalla L.R. n.5/2006 per le violazioni commesse nel territorio di propria competenza sono irrogate dal Comune di Serrenti; allo stesso Ente pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero dalle ordinanze ed ingiunzioni di pagamento.
5. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il Comune di Serrenti ordina la chiusura immediata dell'esercizio.
6. Le autorizzazioni previste dal Titolo III della Legge n. 5/2006 sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico - sanitaria.
7. Le autorizzazioni previste dal Titolo III della Legge n. 5/2006 decadono, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato qualora il titolare:
 - non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data del rilascio, salvo eventuale proroga per un uguale periodo in caso di comprovata necessità;
 - sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
 - non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 23 del presente regolamento.
8. In ogni caso è ordinata la chiusura immediata dell'esercizio ove il titolare risulti sprovvisto dell'autorizzazione amministrativa richiesta.
9. Il Comune di Serrenti è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 da parte degli organi accertatori.

Art. 44 - NORMA FINALE

1. Il presente regolamento costituito da n. 44 articoli entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo Statuto ed ai regolamenti comunali.